


Legge di bilancio 2023

**Proposte di emendamenti
CGIL**

CGIL



Roma, 2 dicembre 2022

FISCO

1) Articolo 5 - Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas

All'articolo 5, primo comma, il numero "15.000" è sostituito da "20.000"

MOTIVAZIONI

Questo emendamento vuole estendere alle famiglie con ISEE fino a 20.000 il bonus sociale che limita l'incremento dei costi energetici.

L'aumento dei costi energetici ha inciso molto sui redditi medio bassi ed in particolare sulle famiglie composte da lavoratrici e lavoratori a basso reddito. Un ISEE fino a 20.000 prova ad intercettare proprio queste famiglie.

Dalla pubblicazione INPS "Statistiche in breve" a cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale pubblicata dall'Istituto nel febbraio 2022 desumiamo che il numero di ISEE inferiori a 15.000 euro è pari al 69,5% del totale, ovvero oltre 6,2 milioni di nuclei. La fascia che da 15.000 arriva a 20.000 è pari al 9,5% dei nuclei che hanno presentato la DSU, ovvero se l'emendamento fosse approvato allargherebbe la platea a circa 850.000 nuove famiglie.

2) Articolo 52 -

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

All'articolo 52

Le parole "al 31 dicembre 2023" sono abrogate

Le parole "nella misura di due punti percentuali sono sostituite da "nella misura di tre punti percentuali"

Le parole "Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo," sono abrogate.

Testo dell'emendamento - bis

All'articolo 52

Le parole "al 31 dicembre 2023" sono abrogate

Le parole "nella misura di due punti percentuali sono sostituite da "nella misura di cinque punti percentuali"

Le parole "e, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.538 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la predetta misura dell'esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo" sono abrogate.

Alla fine dell'articolo è aggiunto il comma "2- Per retribuzioni mensili di poco superiori a 2.692 euro è istituita una clausola di salvaguardia che impedisca che la retribuzione al netto della contribuzione previdenziale risulti complessivamente inferiore ad un soggetto che percepisca una retribuzione mensile pari a 2.692 euro"

MOTIVAZIONI

Questi emendamenti puntano ad incrementare la quota di decontribuzione sulle buste paga dei lavoratori, e a renderla strutturale. Nel primo caso la si incrementa di un punto percentuale, lasciando invariate le due fasce di retribuzione di riferimento. L'emendamento bis incrementa la decontribuzione al 5% per tutte le retribuzioni mensili inferiori a 2.692 euro, con una clausola di salvaguardia per retribuzioni di poco superiori.

Da lustri, ormai, sono state poste in atto politiche di incentivi, spesso proprio nella forma della decontribuzione previdenziale, destinati alle imprese. Tali incentivi hanno determinato scarsi o nulli effetti sull'occupazione e sulla crescita, sugli investimenti e sulla produttività. Tale strada non sembra essere stata abbandonata neanche all'interno della legge di Bilancio su cui gli emendamenti puntano ad intervenire. È evidentemente giunto il momento di alleggerire il peso contributivo anche sui redditi da lavoro più bassi, ed in una forma che risulti percepibile nelle buste paga di lavoratrici e lavoratori.

3) Dopo l'articolo 21 è inserito l'articolo "21bis - Difesa del potere d'acquisto dei salari e delle pensioni e lotta al fiscal drag attraverso l'indicizzazione delle detrazioni"

1. All'articolo 13 del TUIR DPR 917 del 22 dicembre 1986 è aggiunto il comma

"7 – Gli importi massimi di cui al comma 1 lettere a) b) e c), al comma 3 lettere a), b) e c) sono adeguati semestralmente al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi come rilevato dall'ISTAT. Per la determinazione di tale indice viene usato provvisoriamente l'ultimo dato calcolato dall'Istituto, provvedendo alla definizione dell'indice definitivo in sede di successivo adeguamento. In caso di indice negativo esso si assume convenzionalmente come pari a zero."

2. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è effettuata attraverso l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 178/2020.

MOTIVAZIONI

Questo emendamento istituisce un meccanismo permanente di adeguamento delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e pensione in modo che gli incrementi del costo della vita siano (parzialmente) attutiti da incrementi di reddito netto. Il vantaggio di istituire un incremento automatico delle detrazioni all'inflazione, nonostante esso possa fornire incrementi non altissimi, è il fatto che questo può diventare la base delle politiche dei redditi attuate per via fiscale, ed ha la peculiarità di agganciarsi ad un meccanismo, quello delle detrazioni previste dall'articolo 13 del TUIR, di per sé progressivo.

Le coperture per questo provvedimento sono individuate nel Fondo previsto dalla legge Bilancio 2021, il cui ammontare è quantificato annualmente nella "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva" allegata alla NADEF alimentato dalle risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

4) ART. 14.

(Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande)

Proposta di integrale soppressione dell'articolo

MOTIVAZIONI

Ritenere che tale misura valga sia al fine di rafforzare l'attrattività delle professioni a contatto con la clientela presso le imprese del comparto turistico-ricettivo e di quello della ristorazione che per rimediare alle difficoltà di reclutamento incontrate dai datori di lavoro nel settore non è condivisibile.

La retribuzione dignitosa non può essere salvaguardata da una defiscalizzazione delle "mance" ma bensì da contratti e condizioni di lavoro capaci di sostenere la dignità del lavoro per i soggetti coinvolti.

5) Art. 6 (Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR)

Sopprimere articolo 6

MOTIVAZIONI

Si chiede di sopprimere l'articolo in esame, in quanto la materia non è ascrivibile alla fattispecie degli oneri generali di sistema impropri. Le attività connesse al decommissioning delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, sono correttamente da intendersi oneri "propri" di sistema, quali fase conclusiva del ciclo industriale di produzione di energia elettrica, con conseguente rilascio incondizionato dei siti da vincoli di natura radiologica. Ogni diversa determinazione rappresenterebbe un onere che graverebbe impropriamente sulla finanza pubblica e risulterebbe in palese contrasto con il principio di concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica, come da obiettivo M1C2-PNRR.

LAVORO

6) ART. 64. (Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)

Proposta di integrale abrogazione dell'articolo

MOTIVAZIONI

L'intervento sul lavoro occasionale, che amplia la possibilità di ricorso da parte delle imprese agendo su l'importo massimo per utilizzatore e sulla soglia dimensionale, è particolarmente negativo per l'impatto di ulteriore precarizzazione che determinerà nel mercato del lavoro.

Ampliare la possibilità di ricorso alle prestazioni occasionali, riducendo le tutele normative e previdenziali dei lavoratori coinvolti, avrà effetto in particolare nei settori già fragili dal punto di vista occupazionale, caratterizzati da una forte incidenza di precarietà e di lavoro povero,.

Inoltre si allarga, per tutti i settori, la platea dei datori di lavoro includendo quelli che occupano fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato, fino a un massimo importo, con riferimento alla totalità dei prestatori, non superiore a 10.000 euro.

Tali interventi, determinando l'ampliamento considerevole della platea dei prestatori, non rispondono più alla ratio dello strumento originariamente destinato a esigenze occasionali del mercato del lavoro.

In particolare, per il settore agricolo si elimina la limitazione per il ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente rese da: categorie di studenti con meno 25 anni, disoccupati e percettori di integrazioni salariali e si prevede invece che tutti i lavoratori, anche quelli iscritti negli elenchi anagrafici OTD dell'anno precedente, possano essere assunti con la modalità della prestazione occasionale.

Quindi tutti gli operai agricoli a tempo determinato.

Nel settore agricolo non sono necessarie "forme semplificate" di prestazioni di lavoro occasionale che rischiano di deregolamentare tutto il sistema di tutele e termini del mercato del lavoro agricolo e di sostituire il lavoro tutelato, dal punto di vista degli istituti normativi e assicurativi e previdenziali, con quello non tutelato. In agricoltura esiste già la possibilità di contratti anche di brevissima durata.

7) Proposta di integrazione con inserimento del comma 7:

In riferimento a quanto disposto all' Art .1 L.- 234-2021 comma 971, si conferma per l'anno 2023, il sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, confermando nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale» .

MOTIVAZIONI

L'emendamento oltre che garantire la copertura in ugual misura anche per il 2023 è finalizzato a fare in modo che il Fondo acquisisca una dimensione strutturale per gli anni successivi a tale anno in modo da garantire una copertura reddituale certa per quei lavoratori che sospendono la loro attività in determinati periodi dell'anno senza possibilità di utilizzo di ammortizzatori sociali e altre forme di sostegno al reddito.

Tale determinazione di carattere strutturale è confermata dal primo sostegno per il 2022 che ha visto l'adesione di più di 65.000 posizioni.

8) Art.62

Sostituzione art. 62

L'articolo 62 è sostituito dal seguente:

“1) Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementati in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A valere sugli importi che verranno così determinati si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determinata dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2) Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1), nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

3) Le disposizioni di cui al comma 1) si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.”

di conseguenza, la rubrica dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
“Finanziamento rinnovi contrattuali 2022-2024”

MOTIVAZIONI

L'emolumento individuato nella formulazione originaria risulta avere carattere accessorio e non assorbibile nel trattamento fondamentale delle lavoratrici e dei lavoratori, raffigurando un precedente mai visto prima che indicherebbe un beneficio economico percepito dai dipendenti pubblici solo di natura temporanea e in ogni caso particolarmente ridotto rispetto anche solo all'ultima inflazione registrata dall'ISTAT. Risulta necessario e urgente definire un confronto con le organizzazioni sindacali per definire l'importo degli aumenti da corrispondere in assenza delle risorse totalmente assenti per far fronte al rinnovo dei contratti già scaduti in corso d'anno.

9) Aggiungere Articolo 62 bis

(Modifiche ai termini del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75)

1) All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2025";

2) All'articolo 20, comma 1, lettera c, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite con “31 dicembre 2024”.

3) All'articolo 20, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2024", sono sostituite con "31 dicembre 2026".

4) All'articolo 20, comma 2, lettera b, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2024", sono sostituite con "31 dicembre 2026".

5) All'articolo 20, comma 3, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con "31 dicembre 2024".

MOTIVAZIONI

In relazione alla evidente elevata incidenza del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni, si intende prorogare rispettivamente i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e i termini entro cui le Amministrazioni possano determinare di mettere in pratica delle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse Amministrazioni. Appare necessario proseguire il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017. Senza la proroga di questa previsione le amministrazioni, soprattutto quelle locali, sarebbero costrette a privarsi di risorse umane già addestrate e inseriti nei processi lavorativi dell'ente, per dover perdere mesi, se non anni, nell'indizione di nuove gare. A fronte dell'urgente bisogno di immettere nuovo personale negli organici degli enti, sarebbe quantomeno contraddittorio procedere all'espulsione di quanti, sia pur da precari, già vi lavorano.

10) Aggiungere Articolo 62 ter

(Ampliamento soggetti destinatari armonizzazione indennità di amministrazione)

1) Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, sono equiparate per tutti gli effetti economici e normativi le Agenzie che applicano il Contratto Funzioni Centrali.

2) Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le nuove amministrazioni così individuate ai sensi del comma precedente.

3) Il fondo di cui all'articolo 1, comma 143 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di xxxxx milioni.

MOTIVAZIONI

L'emendamento intende porre fine a una situazione incresciosa di evidente disparità di trattamento retributivo tra personale in forza alle Agenzie proveniente da Ministeri o che comunque applicano nei fatti la stessa indennità di amministrazione. L'effetto del DPCM 23 dicembre 2021 riguarda tra gli altri INL, ANVUR, ANPAL, ICE, AIFA, ANG, Agenzia Coesione, AGEA.

11) ART. 61.

(Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi)

Proposta di modifica del comma 6 con aggiunta di un secondo periodo:

Rientrano in tale opportunità le richieste di prestazione attivate nel corso dell'anno 2022 che, a seguito di accordi sindacali in sede ministeriale, prevedevano un termine oltre il 31 dicembre 2022

per le quali non è stato possibile godere dell'intero periodo di 12 mesi come normato per l'anno 2022.

MOTIVAZIONI

Tale integrazione si rende necessaria in considerazione del fatto che diverse aziende hanno in essere tale trattamento di integrazione salariale le cui prestazioni sono state richieste, a seguito di accordi sindacali in sede ministeriale, nel corso dell'anno 2022.

In ragione del fatto che la norma prevede una copertura di spesa per il solo 2022, tutti gli accordi sono stati delimitati nel periodo non oltre il 31 dicembre di tale anno.

In presenza della nuova copertura disposta per il 2023, quegli accordi possono essere ora prorogati fino al limite massimo dei 12 mesi a partire dalla data d'inizio dell'anno 2022.

In ultimo si ravvisa la necessità di superare il principio della copertura quale misura straordinaria rendendo tale provvedimento di ordine strutturale intervenendo con le opportune integrazioni al D.L. 148 / 2015.

12) ART. 70. (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

Proposta di **INTEGRAZIONE, aggiungere il comma 3 ad invarianza di spesa:**

3. All'art. 43 c. 2, del decreto-legge, 25 giugno 2008 n. 112, dopo la parola "definisce", vengono inserite le seguenti parole, "a seguito delle consultazioni con le parti sociali,".

MOTIVAZIONI

La modifica si rende necessaria in coerenza con quanto definito in materia di "Piano d'azione per il pilastro europeo dei diritti sociali" che trasforma i principi in azioni concrete a vantaggio dei cittadini e che propone inoltre obiettivi principali che l'UE deve raggiungere entro il 2030, in particolare con l'obiettivo n. 8 . "Dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori" che così prevede:

"Le parti sociali sono consultate per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche economiche, occupazionali e sociali nel rispetto delle prassi nazionali. Sono incoraggiate a negoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel rispetto della propria autonomia e del diritto all'azione collettiva".

A ciò andrebbe poi aggiunto che tale coinvolgimento delle parti sociali è parte integrante del decreto di attuazione di GOL in ragione della definizione dei patti territoriali di sviluppo.

13) ART. 93 (Incremento dell'indennità di pronto soccorso)

Al Comma 1: dopo "incrementati" aggiungere "previa contrattazione collettiva" e sostituire "2024" con: "2023".

Al Comma 2: sostituire "2024" con: "2023".

Alla fine del comma aggiungere il periodo: "Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con corrispondente incremento del FSN".

MOTIVAZIONI

L'emendamento serve a incentivare i professionisti a prestare la propria attività nell'ambito de tali servizi con decorrenza dal 1° gennaio 2023. È presente già oggi la necessità di riconoscere al personale le particolari condizioni del lavoro svolto, rese ancor più stringenti durante la pandemia da Covid-19. L'emendamento ha lo scopo di prevedere l'incremento del finanziamento del FSN per

200 milioni di euro; risorse necessarie alla copertura economica della misura evitando la riduzione della capacità di azione del FSN.

14) Pagamento Malattia Covid – asintomatici

Dopo art. 54 inserire

Art. 54-bis

All'art 26 della legge n.27 del 24 aprile 2020 si aggiunge il comma 6bis

6bis. E' previsto, dal primo gennaio 2022, il pagamento del trattamento economico di malattia per tutti quei lavoratori che hanno ricevuto una certificazione medica di malattia Covid19, con la specifica di asintomatici.

MOTIVAZIONI

Si rende necessario tale intervento, considerando che vi sono dei lavoratori che nonostante siano stati dichiarati malati, con relativa certificazione medica attestante la positività al Covid 19, non hanno ricevuto il pagamento dell'indennità di malattia da parte dell'INPS, in quanto, secondo l'istituto equiparato a un periodo di quarantena.

Si richiede tale intervento normativo vista la giurisprudenza consolidata su tale materia, che riconosce sempre al lavoratore malato, che non può rientrare al lavoro, il pagamento dell'indennità economica di malattia. Non sono necessarie risorse aggiuntive, considerando la copertura della malattia ordinaria per cui i lavoratori sono assicurati all'Inps.

15) ART. 104 (Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo)

Proposta di integrazione al comma 2 lettera c) ad invarianza di spesa:

Al comma 2 lettera c) prima del “;” finale sono aggiunte le seguenti parole: “con il coinvolgimento della rete dei servizi per il lavoro”;

MOTIVAZIONI

L'integrazione si rende necessaria in totale coerenza con quanto previsto al comma 1 con le possibili azioni di politica attiva territoriali.

16) ART. 131.

(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022)

Proposta di integrazione dopo il comma 1 inserire il comma 2:

Per far fronte agli eventi climatici di cui al comma 1, alle aziende e imprese che, in ragione del Messaggio INPS n° 3498 del 26-09-2022, “Evento alluvionale nella Regione Marche del 15 e 16 settembre 2022. Domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili”, sono ricorse a tali prestazioni, la durata della prestazione viene neutralizzata ai fini dei massimi consentiti dal d.l. 148/15 e sue integrazioni.

MOTIVAZIONI

L'integrazione trova ragione dal fatto che il perdurare della crisi per le note ragioni di congiuntura economica, rischia, per aziende e imprese della regione Marche, di far scontare loro un deficit di disponibilità delle prestazioni avendo le stesse dovuto ricorrere ad interventi di protezione sociale per i noti eventi climatici correttamente richiamati dall'articolo.

CENTRI ASSISTENZA FISCALE

17) Limiti ai poteri di controllo AdE

All'articolo 5, del D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3 e non è richiesta la conservazione della documentazione. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.»

MOTIVAZIONI

Al fine di rendere efficace la semplificazione introdotta dall'art. 6 del decreto-legge n. 73 del 22/06/2022, si rende necessario modificare il comma 1 introducendo un principio generale applicabile a tutti gli oneri indicati nel modello 730.

Il CAF o professionista effettua il controllo su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione che ha predisposto, sulla base della documentazione esibita dal contribuente, confrontandoli con i dati indicati nel 730 precompilato e, in assenza di difformità, non è tenuto a conservare alcuna documentazione. Viceversa, in presenza di dati discordanti a favore o sfavore dell'Amministrazione finanziaria oppure in assenza della dichiarazione precompilata, gli intermediari acquisiscono e conservano la documentazione attestante gli oneri sostenuti nell'anno d'imposta.

Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti, pur restando in capo al CAF o professionista l'onere di effettuare i controlli sulla base della documentazione esibita dal contribuente e i cui dati sono trasmessi all'Agenzia dai soggetti terzi, si ritiene superfluo dover acquisire copia dei documenti di spesa i cui importi risultano invariati rispetto al 730 predisposto dall'Agenzia.

18) Art. 60. (Misure di semplificazione in materia di ISEE) e misure di gratuità ISEE per il cittadino

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni al comma 2-bis le parole “Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2022, resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata” ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: “A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino prioritariamente avviene in modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con ¹decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal DPCM 159/2013 per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di

1

n.b. rispetto alle versioni in bozza è stato eliminato l'aggettivo successivo

sicurezza.”;

b) il comma 3 è abrogato.

MOTIVAZIONI

Dalla lettura dell'articolo 10 revisionato in base ai contenuti dell'art. 60 della L.B. 2023 (si veda pagina 3) e considerando la nota 1 presente a pie di pagina è ipotizzabile che detto articolo sia stato presentato dell'INPS con il preciso obiettivo di contenere/ridurre la spesa annuale destinata ai CAF per lo svolgimento del servizio di assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (a seguire DSU) necessaria per il rilascio dell'indicatore ISEE. Inoltre, l'aver eliminato l'aggettivo “successivo”, dalle precedenti bozze della L.B., lascia intendere una precisa volontà nel voler istaurare, a partire del 1° luglio 2023, l'esclusività della presentazione della DSU tramite l'utilizzo “prioritariamente” della DSU precompilata. Ulteriormente, si rileva che il termine “prioritariamente” è al quanto vago e indefinito nelle variabili sino ad oggi utilizzate nel iter di presentazione della DSU e purtroppo rafforzato anche dalla decadenza del 31 dicembre 2022 della presentazione della DSU in modalità non precompilata ovvero assistita prevista sempre nel citato articolo 60.

Detto ciò, si ritiene che tale articolo oltre a non essere attinente con le disposizioni che devono essere contenute in una Legge di Bilancio dovrebbe essere “cassato” a favore dell'istituzione di un apposito fondo relativo alle spese di funzionamento dell'ISEE, gestito e governato dell'Istituto.

A tal proposito si propone anche il seguente emendamento da inserire nella Legge di Bilancio al titolo XV Fondi

È aggiunto il seguente articolo “Gratuità delle dichiarazioni ISEE per i cittadino”

- In considerazione del crescente ampliamento delle prestazioni sociali agevolate, per una gamma sempre più vasta di tipologie alle quali collegare la presentazione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche per il rilascio di ISEE, è prevista, con decorrenza dal 2023, la costituzione del “Fondo per l'ISEE”, con una dotazione pari a 160 milioni di euro, ai fini della remunerazione delle attività in questione, svolte dai Centri di assistenza fiscale (CAF).
- Al Fondo di cui al comma 1 concorrono oltre all'INPS attraverso il trasferimento annuale ad apposito capitolo del bilancio dello Stato dell'importo di 82 milioni di euro, a valere sulle proprie risorse destinate ai servizi ISEE, gli Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate, ovvero i Ministeri di cui all'articolo 1, lett. m, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
- Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, sono stabilite le misure di partecipazione degli Enti di cui al periodo precedente, nonché le modalità di alimentazione del Fondo da parte degli stessi Enti. Il presente dispositivo affida la gestione del Fondo all'INPS sulla base di apposita convenzione con i Ministeri controllanti; per la già menzionata gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.”

MOTIVAZIONI

Visto il crescente ampliamento delle prestazioni sociali agevolate, per una gamma sempre più vasta di tipologie alle quali collegare la presentazione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche per il rilascio di ISEE, è necessario stabilizzare le risorse da destinare all'assistenza gratuita dei cittadini che richiedono prestazioni agevolate, attraverso un Fondo apposito. Tale Fondo, oltre alla dotazione INPS, viene alimentato specificamente nel momento in cui viene stabilita la necessità dell'ISEE per l'accesso alle prestazioni. Il tema è molto delicato in quanto non deve essere possibile scivolare verso ipotesi di compartecipazione alla spesa per la compilazione della DSU,

ponendo parte di questa spesa proprio sui cittadini destinatari delle agevolazioni, i quali sono, per definizione, i più fragili.

19) Disposizioni in materia di centri di assistenza fiscale

L'art. 17 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dal seguente: “1. Nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per le attività rese nell'anno precedente. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non possono conseguentemente eccedere il limite di euro 236.897.790,00 a decorrere dall'anno 2023 per le attività rese nell'anno precedente. Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2015, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte sono proporzionalmente ridotti.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114. All'onere derivante dal comma 1 per gli anni successivi al 2022 si provvede ai sensi.....”

MOTIVAZIONI

L'emendamento che si propone ha l'obiettivo di rendere strutturale l'incremento delle risorse di 20 milioni di euro già previsto per il solo anno 2020, dal testo originario dell'articolo 17 che aveva aumentato di € 20.000.000,00, per il solo anno 2020, il limite di spesa previsto attualmente in € 216.897.790,00 fissandolo a € 236.897.790,00.

Ciò a fronte delle esigenze strutturali di natura economico/finanziaria dei CAF legate al perdurante incremento dei costi e alla crescente riduzione dei compensi riconosciuti per l'attività di assistenza pari a 100 milioni di euro. Malgrado l'emergenza epidemiologica da COVID e il sensibile aumento delle dichiarazioni presentate via web, l'attività di assistenza fiscale dei CAF è stata garantita ad oltre 18 milioni di contribuenti riconfermando gli stessi quali indispensabili intermediari fra l'amministrazione finanziaria e i cittadini.

L'articolo conferma, altresì, al fine del rispetto del suddetto limite di spesa, che, qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, lettera c, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2015, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite di € 236.897.790,00, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte saranno proporzionalmente ridotti.

Pertanto, deve intendersi superato quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 13 settembre 2016.

REDDITO DI CITTADINANZA

20) L'articolo 59 è abrogato

MOTIVAZIONI

L'emendamento abroga l'intero articolo sul Reddito di Cittadinanza in quanto gli interventi di modifica previsti vanno in direzione contraria rispetto alla necessità di supportare la crescente popolazione in condizione di bisogno. Le condizionalità relative all'inclusione lavorativa sono già previste e fin troppo sanzionatorie.

21) L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

“15-bis. Il beneficio di cui all'articolo 1, determinato ai sensi del presente articolo, è adeguato annualmente alle variazioni dell'indice al costo della vita.”

MOTIVAZIONI

L'emendamento, nell'abrogare le previsioni introdotte che vanno in direzione contraria rispetto alla necessità di supportare la crescente popolazione in condizione di bisogno, è finalizzato a prevedere – come per le altre prestazioni sociali – l'adeguamento del beneficio economico della misura di contrasto alla povertà all'inflazione. L'aumento di questi mesi ha già comportato una decurtazione implicita del sostegno economico che va a penalizzare proprio le fasce più vulnerabili.

22) L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 8, il punto 5) le parole “accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue,” sono sostituite da: “accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue,”;

b) i commi 9, 9-bis e 9-ter sono abrogati

MOTIVAZIONI

La modifica è volta a ripristinare le tre offerte congrue previste dalla normativa originaria e ricondurre al solo dlgs. 150/2015 la definizione delle caratteristiche di congruità di un'offerta di lavoro per un soggetto in stato di disoccupazione, superando le definizioni maggiormente penalizzanti introdotte specificatamente per i beneficiari di Rdc

23) L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 8, le parole “nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità.” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 60 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, fino alla soglia di reddito esente da imposizione fiscale.

Di conseguenza

All'art 2, comma 6, del D.L. 4/2019 dopo il primo periodo è inserito il periodo seguente: "Si applicano le previsioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

In subordine

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 8, le parole "nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità." sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, fino alla soglia di reddito esente da imposizione fiscale.".

Di conseguenza

All'art 2, comma 6, del D.L. 4/2019 dopo il primo periodo è inserito il periodo seguente: "Si applicano le previsioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

MOTIVAZIONI

L'emendamento, nell'abrogare le previsioni introdotte che vanno in direzione contraria rispetto alla necessità di supportare la crescente popolazione in condizione di bisogno, è volto a ridurre l'aliquota marginale effettiva del reddito da lavoro, al fine di renderlo maggiormente compatibile con il Rdc e scongiurare la "trappola della povertà" favorendo l'inclusione lavorativa.

24) L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1 lettera a) punto 1) dopo le parole "di lungo periodo" aggiungere le parole "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi";

a-bis) all'articolo 2, comma 1 lettera a) al punto 2) sostituire le parole "per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due," con le parole "per almeno 2 anni,"

MOTIVAZIONI

La modifica è volta a conformare la norma alle disposizioni comunitarie in merito ai requisiti di accesso alle prestazioni sociali da parte dei cittadini extra-comunitari e a superare il requisito discriminatorio dei 10 anni di residenza.

25) L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 2, il comma 1-bis è abrogato.

MOTIVAZIONI

La disposizione penalizza i richiedenti cittadini di Stati extra-UE nella presentazione della domanda, considerata la difficoltà di reperire la documentazione da molti dei paesi di provenienza.

26) L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il parametro della scala di equivalenza , di cui al comma 1, lettera b), comma 4), è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche”

In subordine:

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di 3, ovvero fino ad un massimo di 3,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.”

MOTIVAZIONI

La scala di equivalenza adottata per il Rdc è penalizzante per le famiglie numerose e con minori sia nell'accesso alla misura sia nella quantificazione del beneficio. Più opportuno e conforme ad altre prestazioni, l'utilizzo della scala adottata per ISEE o in alternativa utilizzare un unico parametro sia per componenti minori sia per maggiorenni ed eliminare il tetto.

27) L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere:

“2-bis. Ai fini della definizione del beneficio economico del RdC, la soglia di cui al comma 1, lettera a) è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso”

MOTIVAZIONI

Si propone una formulazione che non penalizzi le persone che si trovano senza dimora, escluse dalla seconda componente del beneficio, aumentando l'integrazione al reddito per i richiedenti che non hanno casa di proprietà e non risiedono in abitazione con contratto di locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.

28) L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all’articolo 4, comma 13, ultimo periodo le parole da “Il Patto per l’inclusione sociale” a “decadenza dal beneficio” sono abrogate.

MOTIVAZIONI

L'emendamento abroga le previsione che impone almeno 1 volta al mese di recarsi presso i servizi sociali dei comuni, a prescindere dagli obblighi sottoscritti con il Patto per l'Inclusione, che è un inutile aggravio delle attività svolte dai servizi di contrasto alla povertà.

29) L’articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all’articolo 4, comma 15 primo periodo, le parole da “il centro per l’impiego ovvero presso” a “entrambe le parti.” sono sostituite da “i servizi dei comuni, il beneficiario, nell’ambito del Patto per l’Inclusione sociale può offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero massimo di otto ore settimanali.”

MOTIVAZIONI

L'obiettivo della modifica è il ricorso ai PUC esclusivamente su base volontaria e per i soggetti più fragili non occupabili.

30) L’articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all’articolo 5, comma 4-quater le parole “Durante tale termine il pagamento delle somme è sospeso” sono soppresse.

MOTIVAZIONI

La sospensione del beneficio prima dell'accertamento di eventuali esiti negativi rischierebbe di aggravare la condizione di bisogno del nucleo anche in assenza di un effettiva irregolarità.

31) L’articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. All’articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 i commi dal 76 all’80 sono abrogati.”

MOTIVAZIONI

L'emendamento elimina la previsione introdotta dalla legge di bilancio 2022 che prevede la decurtazione del beneficio al rifiuto della prima offerta congrua. È un'eccessiva penalizzazione a fronte della condizione di bisogno dei nuclei e della possibilità riconosciuta di rifiutare, nel limite di tre, offerte di lavoro che possono comportare un aggravio dei bilanci familiari, soprattutto se distanti dalla residenza, in particolare nei casi di nuclei monocomponenti con carichi di cura non esclusi dall'obbligatorietà (es. bambini di età superiore a 3 anni, ma ugualmente minori).

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

32) All'articolo 65 aggiungere il seguente comma:

“2-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, il comma 3 è abrogato;
- b) all'articolo 4, il comma 9 è abrogato;”

MOTIVAZIONI

L'emendamento ha l'obiettivo di vincolare l'erogazione dell'Assegno Unico e Universale per figli alla presentazione di un ISEE in corso di validità per rafforzare l'equità dello strumento nel pieno rispetto della sua universalità. Dagli ultimi dati diffusi da INPS emerge, infatti, che 1/5 dei richiedenti non ha presentato l'ISEE.

33) Dopo l'articolo 65 è aggiunto

“Art. 65-bis

Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.448”

MOTIVAZIONI

L'emendamento vuole introdurre la salvaguardia anche per i nuclei familiari con più di 3 figli e redditi limitati che percepivano l'Assegno per il nucleo familiare dei Comuni abrogato dalla nuova misura.

34) Dopo l'articolo 65 è aggiunto

“Art. 65-bis

Nel decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, il comma 7 è abrogato.”

MOTIVAZIONI

L'emendamento mira – anche alla luce dei risparmi di spesa registrati nel 2022 – ad abrogare il meccanismo di “decalage” della maggiorazione transitoria per i nuclei familiari penalizzati dall'introduzione del nuovo strumento rispetto alle misure previgenti.

35) Dopo l'articolo 65 è aggiunto

“Art. 65-bis

Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma

‘5-bis). All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite la seguenti lettere:

c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai

sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare”

MOTIVAZIONI

L'emendamento, nel rispetto dei principi istitutivi dell'Assegno Unico e Universale, mira a ripristinare le detrazioni fiscali per figli a carico per tutti i nuclei familiari che, impossibilitati a presentare domanda per la nuova misura in ragione del fatto che non rientrano nelle previsioni normative vigenti (es. componenti il nucleo con residenza estera), hanno visto il reddito disponibile diminuire, non avendo più accesso a nessuna forma di sostegno per i figli.

36) Dopo l'articolo 65 è aggiunto

“Art. 65-bis

Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole da “effettiva percezione” a “nucleo familiare” sono sostituite con “riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare”;

MOTIVAZIONI

L'emendamento vuole superare il principio di cassa sul 2021 per il riconoscimento della maggiorazione transitoria ed evitare che rimanga escluso chi, pur non avendo percepito per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare, possa essere riconosciuto come avente diritto, anche a seguito dei ricorsi presentati alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2022 e della retroattività a 5 anni dell'ANF.

CONGEDO PARENTALE

37) All'articolo 66, comma 1, le parole da “elevata” a “retribuzione” sono sostituite dalle parole “elevata, per la durata massima di un mese per ciascuno dei due genitori, non cedibile all'altro, e fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione”

MOTIVAZIONI

L'emendamento è volto ad ottenere, come ripetutamente richiesto, un aumento dell'indennità che non sia legato alla possibilità di fruizione da parte della sola lavoratrice madre, ma di entrambi i

genitori, in conformità alle numerose sollecitazioni avanzate per una più equa distribuzione della cura familiare.

38) L'articolo 66 è sostituito dal seguente:

“Art. 66 - Congedo parentale

1. Nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 34 del D. Lgs. 51 del 26.03.2001 le parole “un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione” sono sostituite da “un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione”.

MOTIVAZIONI

L'emendamento è volto ad ottenere, come ripetutamente richiesto, un aumento dell'indennità per l'intero periodo e per entrambi i genitori per consentire la piena fruizione e una più equa distribuzione della cura familiare.

39) Dopo l'articolo 66 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 66 bis - Congedo di paternità

“1. Nell'articolo 27 bis del D. Lgs. 151 del 26.03.2001, introdotto dal D.Lgs. 30.06.2022, n. 105, le parole “per un periodo di 10 giorni lavorativi” sono sostituite dalle parole “per un periodo di 3 mesi”

MOTIVAZIONI

Si ritiene che la previsione di dieci giorni di congedo obbligatorio di paternità, introdotta a titolo sperimentale negli ultimi anni e poi resa stabile dal D. Lgs. 105 di recepimento della direttiva europea sul work life balance, sia del tutto insufficiente nell'ottica di un riequilibrio dei carichi di cura familiare

BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ

40) All'art. 78 Agevolazioni per l'acquisto di alimentari di prima necessità

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'Economia e delle finanze sono stabilite modalità e limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio.”

MOTIVAZIONI

La modifica è finalizzata a coinvolgere il ministero competente in materia di politiche sociali e di eliminare il rinvio a criteri e modalità di individuazione dei beneficiari aggiuntivi rispetto all'unico parametro idoneo relativo alla condizione economica.

Dalla modifica non derivano oneri aggiuntivi.

SANITÀ

41) ART. 96 (Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere: “Agli oneri per la spesa di personale dipendente, derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a

150,1 milioni di euro per l'anno 2023, 328,3 milioni di euro per l'anno 2024, 591,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.015,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede con il corrispondente incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato”.

MOTIVAZIONI

L'emendamento serve ad assicurare l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, come previsto dall'articolo 1 comma 274, legge 30 dicembre 2021. Il Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale – Decreto 23 maggio 2022, n.77 - è entrato in vigore con il 7/7/2022.

42) ART. 94 (Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025)

Al comma 1 alla fine del comma aggiungere il periodo: “Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con corrispondente incremento del Fondo Sanitario Nazionale”

MOTIVAZIONI

L'emendamento ha lo scopo di prevedere l'incremento del finanziamento del FSN per 40 milioni di euro; risorse necessarie alla copertura economica della misura evitando la riduzione della capacità di azione del FSN.

43) ART. 95 (Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)

Al comma 3, alla fine del comma aggiungere il periodo: “Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con corrispondente incremento del Fondo Sanitario Nazionale”.

MOTIVAZIONI

L'emendamento ha lo scopo di prevedere l'incremento del finanziamento del FSN per 150 milioni di euro; risorse necessarie alla copertura economica della misura evitando la riduzione della capacità di azione del FSN.

ISTRUZIONE

44) ART. 99 (Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)

All'art. 99, comma 1, secondo alinea, le parole:

“sulla base di un coefficiente, indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000” sono sostituite dalle parole: “sulla base di un coefficiente, indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 700 e non superiore a 800”

MOTIVAZIONI

L'art. 99, comma 1, della legge prevede l'aggiunta di ulteriori 3 commi all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter.

In particolare, il comma 5-quinquies definisce un meccanismo alternativo di individuazione e distribuzione tra le Regioni del contingente massimo di DS e DSGA, qualora non sia raggiunto l'Accordo in Conferenza Unificata previsto dal comma 5-quater relativo ai criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni.

Più nel dettaglio, nel comma 5-quinquies è prevista l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio, che individua il contingente di DS e DSGA dividendo per un coefficiente, comunque non inferiore a 900 e non superiore a 1000, il numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali nell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento.

L'emendamento si propone di modificare tale coefficiente, prevedendo un valore non inferiore a 700 e non superiore a 1000 in quanto si ritiene necessario salvaguardare le autonomie scolastiche delle zone più isolate e disagiate, specie quelle presenti nelle regioni del SUD, in cui l'applicazione del coefficiente previsto dalla norma determinerebbe una diminuzione consistente di autonomie scolastiche che inevitabilmente metterebbe a rischio proprio le istituzioni scolastiche con numero inferiore di alunni che insistono su zone isolate a minore densità abitativa.

45) Art. 100

Emendamenti al comma 1;

- Sostituire 150 con 300
- Cancellare le parti barrate
- Integrare le parti sottolineate

comma 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di ~~150~~ **300** milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico ~~con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.~~

Per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, la contrattazione, mediante integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:

-attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR;

-attività di coordinamento didattico e di supporto all'attività collegiale dei docenti.

MOTIVAZIONI

Il trattamento economico relativo alla prestazione del lavoro del personale scolastico e più in generale dei lavoratori pubblici, ai sensi del Dlgs 165/2001, è materia di regolazione contrattuale. È opportuno pertanto che l'utilizzo delle risorse stanziata sia affidato alla regolazione contrattuale

tra le parti. Inoltre, al fine di valorizzare adeguatamente il lavoro del personale scolastico, occorre prevedere uno stanziamento di almeno 300 milioni di euro, ciò anche in coerenza con quanto stabilito dal recente Accordo politico sottoscritto lo scorso 10 novembre tra il Ministro Valditara e le organizzazioni sindacali.

46) Aggiunta del comma 3-bis, a modifica dell'art. 22, comma 15, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo - Assistenti amministrativi facenti funzione)

Testo della proposta:

“L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2023-25, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata.

MOTIVAZIONI

L'emendamento è finalizzato alla copertura stabile dei posti liberi sul profilo di Dsga, dal momento che, allo stato attuale, ci sono 2.221 posti coperti da incarichi temporanei dagli Assistenti amministrativi facenti funzione, che stanno garantendo da anni la funzionalità e la continuità del servizio scolastico delle scuole prive di titolare.

È necessario provvedere urgentemente alla loro copertura, recuperando la professionalità ventennale maturata da questo personale, utilizzato dall'Amministrazione, pur privo del titolo di studio specifico richiesto per il profilo di Dsga.

Al fine di riconoscere e valorizzare questa professionalità acquisita negli anni, va prevista una procedura selettiva riservata a coloro che hanno maturato un'esperienza nel profilo di Dsga di non meno di tre anni, anche se sprovvisti di titolo di studio specifico.

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (“AUTONOMIA DIFFERENZIATA”)

47) All'articolo 143, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- 1) Al primo periodo le parole “della completa attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione e” sono abrogate
- 2) al primo periodo dalle parole “quale soglia di spesa” a “ fra lo Stato e le autonomie territoriali,” sono sostituite da “quali attività, prestazioni, interventi e servizi pubblici fondamentali che costituiscono il nucleo invalicabile che la Repubblica deve assicurare,”;
- 3) al secondo periodo le parole “ai sensi del comma 3, lettera c),” sono abrogate
- 4) al termine del periodo, dopo la parola “prestazioni” sono aggiunte le parole “e delle leggi di principio”

b) al comma 3:

- 1) la lettera b) è abrogata;
 - 2) alla lettera c) le parole da “, sulla base delle” a “standard” sono abrogate
 - 3) la lettera d) è abrogata
- c) al comma 4, al termine del periodo sono abrogate le parole “, secondo le modalità di cui al comma 3, lettera d)” sono abrogate

MOTIVAZIONI

L'emendamento è finalizzato a ripristinare il giusto rapporto tra LEP e attuazione dell'art. 116, terzo comma della Costituzione e, soprattutto, la stessa definizione di Livelli Essenziali delle Prestazioni che non devono essere considerati una soglia di spesa né essere vincolati alla spesa storica, ma devono definire l'insieme dell'operato delle istituzioni per garantire i diritti sociali e civili fondamentali in base ai quali devono essere individuate le risorse necessarie.

48) All'articolo 143 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al termine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo “Alle sedute della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in dipendenza della tematica affrontata, i referenti o rappresentanti delle parti sociali”;
- b) al comma 3 le parole da “entro sei mesi” a “presente legge” sono abrogate;
- c) al comma 6 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Sullo schema di decreto è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia ed è acquisita l'intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281”;
- d) il comma 7 è abrogato;
- e) al comma 8 le parole “e il Commissario si avvalgono” sono sostituite da “si avvale”.

MOTIVAZIONI

L'emendamento, data l'importanza della materia per la garanzia dei diritti fondamentali, ha il fine di allargare il coinvolgimento per la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni sia alla parti sociali sia al Parlamento, e di svincolarlo dal limite temporale di sei mesi per la loro determinazione. Si prevede, conseguentemente, per le medesime ragioni, la soppressione della figura commissariale.

Dalle modifiche non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

PREVIDENZA

49) ART. 58 Rivalutazione pensioni

Sopprimere gli articoli 12, 13, 38 e 46.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 58 sopprimere il comma 1”»;
- b) sopprimere l'articolo 82;
- c) all'articolo 152 sopprimere i commi 3 e 4.

MOTIVAZIONI

Il presente emendamento è volto a ripristinare il regime di rivalutazione delle pensioni previsto dal comma 478 della legge n. 160 del 2019. È bene infatti ricordare che detto comma, riprende migliorandolo e, quindi, di fatto, abrogandolo tacitamente, l'articolo 69 della legge 388 del 2000.

Comma 478 legge 160/2019	Articolo 69 della legge 388/2000
<p>478. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:</p> <p>a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;</p> <p>b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;</p> <p>c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.</p>	<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:</p> <p>a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;</p> <p>b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;</p> <p>c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.</p>

Il succitato comma 478 della legge 160 del 2019, più recente, non novella direttamente l'articolo 69 ma ne muta la ratio migliorandola e di fatto superandola. Sopprimendo il comma 1 dell'articolo 58 del disegno di legge in esame, che introduce una rideterminazione peggiorativa della rivalutazione delle pensioni per il solo biennio 2023-2024, è possibile ritornare del regime attualmente in vigore disciplinato dal comma 478 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022.

Opzione donna

49) l'articolo 56 è sostituito con il seguente:

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 2023».

MOTIVAZIONI

Si proroga il regime di Opzione donna, con le regole sinora vigenti.

Ape sociale

50) art.55 aggiungere 1bis:

1bis: All'articolo 1 comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

aggiungere: dopo le parole “contributiva di almeno 30 anni”

“inoltre coloro che si trovano in uno stato di inoccupazione, che hanno cessato il rapporto di lavoro da almeno 24 mesi e che in questo periodo non abbiano intrapreso attività di lavoro dipendente con un reddito superiore a 8.000 euro o di lavoro autonomo superiore a 4.800 euro, e sono in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni se uomini e 25 anni se donne.”

MOTIVAZIONI

E' necessario un ampliamento dei soggetti che rientrano nella categoria dei disoccupati, permettendo di beneficiare di tale misura a tutti coloro che da almeno da 24 mesi non hanno alcuna occupazione e, in considerazione dell'età, hanno scarse possibilità di essere ricollocate. Tale misura permetterebbe inoltre di ricomprendere le lavoratrici che, se inoccupate da un lungo periodo, più difficilmente possono avere maturato il requisito contributivo di 30 anni.

51) Art.55 aggiungere il punto 1ter

1ter. A decorrere dal 1° gennaio 2023, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il requisito contributivo richiesto alla lettera d) del medesimo comma è ridotto a 30 anni per le professioni indicate nell'allegato 3

Allegato 3 all'articolo 92 della legge 30 dicembre 2021 "Modifica della normativa sull'ape sociale"

Professioni sulla base della classificazione istat

6.1 Operai specializzati dell'industria estrattiva, edilizia e manutenzione edifici

6.4 Operai specializzati dell'agricoltura, foreste, zootecnia, pesca e caccia

7.4.4 Conduttori macchine movimento terra, sollevamento e maneggio materiali

8.3 Professioni non qualificate dell'agricoltura, manutenzione verde, allevamento, silvicoltura e pesca.

8.4.1 Personale non qualificato delle miniere e delle cave

8.4.2 Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate

Risorse: a copertura dell'intervento normativo richiesto, sono stanziati 10 milioni nel 2023, 40 milioni nel 2024, 6 milioni nel 2025.

MOTIVAZIONI

Si rende necessario questo intervento per permettere ad un maggior numero di lavoratori del settore edile e agricolo, zootecnico e della pesca di accedere all'Ape sociale considerando la specificità di queste attività, in particolare perché caratterizzate da una forte discontinuità lavorativa.

52) Art.55 aggiungere il comma 2

2. l'allegato 3 della legge n.234 del 30 dicembre 2021 viene integrato con le seguenti professioni:

5.1.2.1 Commessi delle vendite all'ingrosso

5.1.2.2 Commessi alla vendite al minuto

5.1.2.4 Cassiere esercizi commerciali

5.1.2.6 Addetti distributori carburanti ed assimilati

5.2.2 Addetti alle attività di ristorazione

5.4.7.2 Addetti alle agenzie di pompe funebri

5.4.8.6 Guardie private per la sicurezza

8.2.2.1 Personale domestico

7.1.7 Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

4.4.1.3 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

2.5.5.5 Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati

5.4.8.2 Vigili urbani

Risorse: a copertura dell'intervento sono necessari 5 milioni nel 2023, 10 milioni nel 2024, 10 milioni nel 2025

MOTIVAZIONI

E' necessario un allargamento dell'elenco delle professioni gravose inserite nell'allegato 3 della legge n.234 del 30 dicembre 2021, per professioni assimilabili ad altre già ricomprese, in particolare con un'estensione al settore del commercio, degli operatori di catene di montaggio, coloro che consegnano la posta, gli artisti e acrobati e i vigili urbani, che a fronte della gravosità del lavoro che svolgono si troverebbero privi di un riconoscimento di flessibilità in uscita. Considerando che l'incremento previsto delle professioni gravose indicate all'allegato 3 della legge n.234 del 30 dicembre 2021, ha determinato nel 2022 un'uscita molto inferiore alle attese – vedi conferenza dei servizi del Ministero del Lavoro di luglio 2022 - si considera che tale richiesta di intervento possa incrementare di ulteriori 400 unità le uscite nel 2023.

53) All'art.55 inserire il comma 2 Rivalutazione dell'ape sociale

2. a decorrere dal 01.01.2023 l'indennità di cui al comma 179 della legge n.232 del 11.12.2016 è rivalutata come i trattamenti pensionistici

MOTIVAZIONI

E' necessario garantire all'ape sociale - in una fase di forte inflazione come quella attuale, dove le ricadute sul potere di acquisto influiscono maggiormente sui redditi bassi - la medesima rivalutazione che hanno i trattamenti pensionistici . Considerando che l'ape sociale è una prestazione rivolta ai soggetti in determinate condizioni di fragilità, tra cui disoccupati, coloro che assistono un familiare con handicap grave, invalidi civili con almeno il 74% di riconoscimento e lavoratori gravosi e che la stessa, ha un tetto massimo di importo in pagamento, pari a 1500 euro, diventa importante riconoscere tale perequazione a decorrere dal primo gennaio 2023.

Precoci

54) All'art.55 inserire 1 quater – allargamento professioni gravose per i precoci

1 quater. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 199 si applicano ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato 3 della legge n.234 del 30 dicembre 2021.

Risorse: a copertura dell'intervento richiesto sono necessari: 50 milioni nel 2023, 90 milioni nel 2024, 120 milioni nel 2025

MOTIVAZIONI

Si rende necessario un ampliamento delle categorie dei gravosi prevista con l'art 25 della presente legge per l'ape sociale, anche per i lavoratori precoci.

Alla luce dell'attività di lavoro gravoso che viene svolta e per la tutela che il legislatore ha formulato per i lavoratori che prestano attività gravosa, diventa importante poter garantire a queste professioni una flessibilità in uscita sia attraverso l'ape sociale che attraverso la pensione anticipata "gravosi".

55) All'art.55 inserire l'articolo 2 - eliminazione dei tre mesi per i disoccupati che accedono al pensionamento precoci

“ A decorrere dal 1° gennaio 2023 alla lettera a), del comma 199, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n.232 sono abrogate le parole: “da almeno tre mesi”.

Risorse: a copertura dell'intervento richiesto sono necessari: 10 milioni nel 2022, 17 milioni nel 2023, 20 milioni nel 2024

MOTIVAZIONI

E' necessario eliminare per i disoccupati che accedono alla pensionamento come lavoratori precoci, la condizione di inoccupazione dei tre mesi successivi alla fine della percezione dell'ammortizzatore sociale. Considerando la condizione dei lavoratori disoccupati e la mancanza di un reddito nei tre mesi successivi al godimento della Naspi, si rende utile un intervento normativo che possa colmare questa assenza reddituale, come già prevista nell'art.92 della legge n.234 del 30 dicembre 2021, in favore dei lavoratori che accedono all'ape sociale.

56) Flessibilità in uscita-"quota 103"

All'art. 53 Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile

Al comma 1 sostituire "art.14.1 comma 1 con il seguente testo:

1.In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di 41 anni di contributi a prescindere dall'età, di seguito definita «pensione anticipata flessibile». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

MOTIVAZIONE

A partire dal 01.01.2023 con la scadenza di "quota 102" vi è la necessità di introdurre una misura di flessibilità pensionistica che sia accessibile alle lavoratrici e ai lavoratori. Un'anzianità contributiva pari a 41 anni, in un sistema dove 2/3 delle posizioni lavorative sono calcolate con il sistema contributivo, sono sufficienti per raggiungere il diritto a pensione, senza alcun legame all'età, che altrimenti rischierebbe di depotenziare la misura.

57) Sopprimere art.54 incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori

MOTIVAZIONI

L'incentivo previsto con l'art.54 al fine di premiare la permanenza in servizio di coloro che perfezioneranno il requisito di "Quota 103", dando la possibilità di percepire la contribuzione previdenziale – per la quota a carico del lavoratore (pari ad un 9,19%) – direttamente in busta paga è una misura sbagliata che altera la logica interna del sistema e che rischia di determinare differenze tra i lavoratori.

58) Disposizioni dirette a promuovere l'adesione consapevole alle forme pensionistiche complementari

Dopo art. 54 inserire

Art. 54-bis

1. I lavoratori subordinati del settore privato, con esclusione di quelli domestici, che non abbiano già aderito ad una forma pensionistica complementare ed abbiano un rapporto di lavoro in essere alla data individuata con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro i sei mesi successivi a tale data esercitano la facoltà di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, fatta salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei modi previsti dai commi seguenti del presente articolo.

2. Il lavoratore che intenda esercitare la facoltà di cui al comma precedente è tenuto a manifestare la propria volontà con apposita comunicazione scritta, che dovrà essere convalidata dal servizio

ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali territorialmente competente secondo modalità che saranno definite con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1.

3. La comunicazione di cui al comma 2 è trasmessa al servizio ispettivo competente per il tramite dei patronati e delle organizzazioni sindacali cui il lavoratore aderisca o conferisca mandato ovvero attraverso gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi applicabili o le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. Nel caso in cui il lavoratore, nel termine di cui al comma 1, non abbia manifestato la propria volontà nei modi di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro trasferisce le quote di trattamento di fine rapporto maturando alla forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, individuati in conformità dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

5. È fatta salva la facoltà del lavoratore di revocare in qualunque momento la scelta di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il proprio datore di lavoro per conferirlo ad una forma pensionistica complementare liberamente prescelta.

6. Ferme le modalità di adesione esplicita di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, per i lavoratori di cui al comma 1, assunti successivamente alla data di cui al comma 1, che non manifestino entro sei mesi dalla data di assunzione, con le modalità previste dai commi 2 e 3, la volontà di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il proprio datore di lavoro, quest'ultimo trasferisce le relative quote maturande alle forma pensionistica complementare individuata ai sensi del comma 4.

7. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo, il lavoratore che non abbia ancora manifestato la propria volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il trattamento di fine rapporto maturando è destinato alla scadenza del semestre.

8. A fini di semplificazione amministrativa, i fondi pensione sono autorizzati a sottoscrivere apposite convenzioni con l'INPS per il versamento, con procedura unificata, della contribuzione alle forme pensionistiche complementari e alle gestioni previdenziali obbligatorie di afferenza.

9. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti ed al fine di realizzare una campagna informativa a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali volta a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari, è autorizzata per l'anno 2022 una spesa di 500 mila euro

MOTIVAZIONI

E' necessario promuovere la previdenza complementare con l'introduzione di un semestre di silenzio/assenso e progettazione di una campagna informativa per sollecitare e agevolare l'adesione alla previdenza complementare dei dipendenti dei settori privati e dei dipendenti della pubblica amministrazione.

E' inoltre necessario una norma che rafforzi la libertà di adesione sul modello della procedura normata per contrastare le dimissioni in bianco.

Inoltre, per migliorare il controllo e la verifica della contribuzione versata ai Fondi è necessaria una normativa sul versamento della contribuzione al fondo pensione in un'unica procedura con il versamento dovuto all'INPS;

Estensione del principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS

59) Dopo art. 54 inserire art. 54-bis

«Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.»

Risorse: La copertura necessaria per tale intervento normativo: 10 milioni nel 2022, 10 milioni nel 2023, 10 milioni nel 2024

MOTIVAZIONI

Con questo emendamento s'intende migliorare la condizione dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps sotto il profilo delle tutele (sociali e previdenziali) attraverso l'estensione del principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 del Codice civile a tutte le prestazioni previste (tale principio vale al momento solo per la maternità dal giugno 2015), assimilando correttamente la condizione del collaboratore a quella del lavoratore dipendente, in quanto il versamento contributivo grava in entrambi i casi esclusivamente sul datore di lavoro la cui condotta omissiva, non deve pertanto danneggiare il lavoratore iscritto alla Gestione separata Inps riguardo l'esercizio dei propri diritti.

Sterilizzazione aliquota previdenziale per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS

60) dopo art. 54 inserire

Art. 54-bis

«L' onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2094 del codice civile».

MOTIVAZIONI

L'emendamento ristabilisce una norma di coerenza sistemica in relazione al carico contributivo in capo al lavoratore iscritto alla Gestione separata INPS, dato che la previsione di riparto oggi in essere (due terzi a carico del committente, un terzo a carico del lavoratore) unita all'incremento contributivo gradualmente aumentato con la legge 92/12 determina già dal 2016 un carico contributivo maggiore per l'iscritto alla Gestione separata rispetto al lavoratore dipendente.

CASA

61) Incremento della dotazione per l'anno 2023 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione programmata degli sfratti per morosità

Per l'annualità 2023, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture

12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80% delle somme sopra indicate sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture. Il restante 20% dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio. Con decreto specifico del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili di concerto con il Ministero dell'Interno adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si procederà a stabilire criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

MOTIVAZIONI

Con la proposta si interviene con un rifinanziamento per l'anno 2022 dei fondi di sostegno all'affitto (200 milioni di euro) e per la morosità incolpevole (50 milioni di euro). Nel contempo si prevedono specifiche ed efficaci misure sulle modalità di coordinamento e unificazione dei due fondi e sul monitoraggio effettuato dal Ministero delle Infrastrutture. Si introduce inoltre una quota specifica, pari al 20% dello stanziamento, per sostenere la graduazione programmata degli sfratti per morosità che come è noto sono ripresi in forma generalizzata a partire dal 1 gennaio 2022 determinando una allarmante e crescente emergenza nel paese. In sostanza si indica una possibile e auspicabile linea di intervento che recepisce i contenuti propositivi della recente sentenza 213/2021 della Corte costituzionale sulla sospensione degli sfratti, laddove si ritiene indispensabile un intervento che, pur evitando nuove proroghe, impegni il legislatore e le istituzioni a predisporre soluzioni alternative che tutelino entrambe le parti.

COMUNITA' ENERGETICHE ED EFFICIENTAMENTO

62) Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: 3 bis “Sostegno alle comunità energetiche nei quartieri a maggiore disagio socio-economico”

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C2.1, investimento 1,2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 2,2 miliardi di euro, sono utilizzabili anche per il sostegno alla creazione di comunità energetiche da parte dei comuni con più di 5000 abitanti e delle città metropolitane, nei quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Le risorse a fondo perduto saranno ripartite fra i Comuni e le Città metropolitane con successivo decreto del MITE. Gli Enti Locali individueranno i quartieri a maggior disagio socio-economico in cui creare le comunità energetiche e promuoveranno l'adesione dei cittadini.

63) Dopo l'articolo 3bis è inserito il seguente 3 ter: "Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico"

1)È costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2)Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, Regioni, sistema bancario e Poste Italiane.

3)I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e dell'Ambiente.

4)Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario."

MOTIVAZIONI

Le misure risarcitorie fin qui messe in atto non sono efficaci se non affiancate da misure che possano determinare una riduzione definitiva dei consumi di energia da fonti fossili e con questo la riduzione delle bollette di energia e gas, contrastando la povertà energetica con un sostegno mirato agli interventi diretti ai quartieri a maggiore disagio abitativo. Per questo occorre promuovere interventi di efficienza energetica, la diffusione delle comunità energetiche e l'autoproduzione di energie da fonti rinnovabili sui tetti di edifici pubblici e privati. Per farlo proponiamo di introdurre gli articoli 3bis, 3ter che puntano ad ampliare la platea dei Comuni che possono accedere alle risorse per le comunità energetiche previste dal PNRR, da finalizzare ai quartieri a maggiore disagio socio-economico, e ad istituire un fondo rotativo per sostenere gli interventi di efficienza energetica e l'installazione di impianti energetici rinnovabili nei quartieri a maggiore disagio socio-economico.